



- L'avvocato ha (tuttora) l'obbligo di riscontrare, seppur negativamente, la richiesta di chiarimenti rivoltagli del COA.
- La violazione dei principi processuali dettati in tema di esame del minore.
- La notifica dell'atto non è necessaria ai fini dell'interruzione della prescrizione disciplinare.
- La mancata tempestiva notifica al COA del ricorso per Cassazione.
- Il termine "particolare" per impugnare in Cassazione le sentenze del CNF è conforme a Costituzione.
- Inammissibile l'impugnazione dell'avvocato in proprio che sia cancellato dall'albo con provvedimento provvisoriamente esecutivo non sospeso.
- Costituzionalmente inammissibile il ricorso al CNF proposto in proprio dal praticante avvocato.

- Il principio dell'invariabilità del collegio giudicante non è applicabile ai procedimenti dinanzi ai COA...

L'avvocato ha (tuttora) l'obbligo di riscontrare, seppur negativamente, la richiesta di chiarimenti rivoltagli del COA.

Ai sensi dell'art. 24 del codice deontologico, l'avvocato non ha (più) l'obbligo di esporre i fatti e le giustificazioni, ovvero a fornire le proprie difese, ma è comunque tenuto al riscontro, ovvero a rispondere, seppur in forma negativa, all'invito di chiarimenti rivoltagli, così non sottraendosi al dovere di collaborazione e a quello di rispetto dell'autorità.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 27 maggio 2013, n. 78.

La violazione dei principi processuali dettati in tema di esame del minore.

L'audizione di soggetto minore senza il necessario preavviso ai genitori ed ai servizi sociali integra grave violazione dei principi di lealtà e correttezza, da sanzionarsi con la sospensione dall'esercizio della professione, e ciò indipendentemente dal tipo di procedimento nel quale tale prova debba essere utilizzata, dal momento che qualora si fosse trattato di giudizio civile si sarebbe dovuto chiedere l'intervento del Magistrato, se si fosse trattato di procedimento penale a seguito dell'esercizio dell'azione penale, si sarebbe dovuta rivolgere al P.M. motivata richiesta per l'espletamento di incidente probatorio, ricorrendone i presupposti.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 27 maggio 2013, n. 78.

La notifica dell'atto non è necessaria ai fini dell'interruzione della prescrizione disciplinare. In tema di giudizi disciplinari nei confronti di avvocati, il compimento di atti propulsivi del procedimento (nella specie, delibera di rinvio a giudizio dell'incolpato) è idonea a determinare l'interruzione della prescrizione dell'azione, ex art. 51 R.D. 1578/1933, a prescindere dalla successiva notifica degli atti stessi al professionista.

Cassazione Civile, sentenza del 12-08-2002, n. 12176, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Marziale G- P.M. Palmieri R (diff.)

NOTA:

In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. De Giorgi), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 16; Consiglio Nazionale Forense, pres. ALPA – rel. PISANO, sentenza del 15 dicembre 2011, n. 206; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 27 novembre 2009, n. 130; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BONZO), sentenza del 20 dicembre 2008, n. 178; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SALDARELLI), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 228; Cassazione Civile, sentenza del 12 agosto 2002, n. 12176.

Contra, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 28 dicembre 2006, n. 189; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Galati, rel. Bonzo), sentenza del 8 febbraio 1999, n. 9; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI', rel. MARTUCCELLI), sentenza del 28 dicembre 2005, n. 192; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 24 settembre 2005, n. 127; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 24 settembre 2005, n. 115; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 3 maggio 2005, n. 83; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. STEFENELLI), sentenza del 3 maggio 2005, n. 78; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. PAURI), sentenza del 13 luglio 2001, n. 158; Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. GAZZARA), sentenza del 22 maggio 2001, n. 102; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. RUGGIERI), sentenza del 13 dicembre 2000, n. 253; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. MATTESI), sentenza del 23 novembre 2000, n. 209; Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CASALINI), sentenza del 23 novembre 2000, n. 208, secondo cui l'adozione del provvedimento non basta, ma serve la notifica.

Tale contrasto potrebbe ora intendersi superato dall'art. 56 L. n. 247/2012, che -a differenza del "vecchio" art. 51 RDL n. 1578/1933, silente sul punto- dispone infatti che la prescrizione è interrotta dalla comunicazione notifica dell'atto interruttivo all'incolpato.

La mancata tempestiva notifica al COA del ricorso per Cassazione.

Il ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione contro le decisioni del consiglio nazionale forense, tanto in materia disciplinare, quanto in materia di iscrizione e cancellazione dagli albi, è inammissibile se non notificato, entro l'unico termine all'uopo stabilito dall'art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (ed esclusa, pertanto, ogni possibilità di successiva integrazione del contraddittorio) anche al consiglio dell'ordine degli avvocati che ha adottato il provvedimento impugnato dinanzi al consiglio nazionale forense, quale litisconsorte necessario.

Cassazione Civile, sentenza del 01-10-1979, n. 05033, sez. U- Pres. ROSSI G- Rel. ALIBRANDI A- P.M. SAJA F (CONF).

Il termine “particolare” per impugnare in Cassazione le sentenze del CNF è conforme a Costituzione.

Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del consiglio nazionale forense, in base alla disciplina di cui agli artt. 66 e segg. del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, è soggetto al termine di trenta giorni dalla notificazione delle decisioni medesime, ai sensi dell’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 sull’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore. La minore entità di tale termine, rispetto a quello stabilito dall’art. 362 cod. proc. civ., in relazione all’art. 325 cod. proc. civ., per i ricorsi contro le decisioni dei giudici speciali, manifestamente non pone il suddetto art. 56 in contrasto con i precetti contenuti negli artt. 3 e 24 della Costituzione, trattandosi di difforme trattamento che trova obiettiva giustificazione nella diversità delle rispettive situazioni e nella peculiarità del procedimento introdotto con il ricorso avverso le pronunce del consiglio nazionale forense.

Cassazione Civile, sentenza del 20-11-1982, n. 06252, sez. U- Pres. MARCHETTI D- Rel. LO SURDO G- P.M. FABI B (CONF).

Inammissibile l’impugnazione dell’avvocato in proprio che sia cancellato dall’albo con provvedimento provvisoriamente esecutivo non sospeso.

E’ inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione del consiglio nazionale forense che abbia disposto la cancellazione dallo albo di un legale ove sottoscritto personalmente dallo stesso, e non da avvocato iscritto nell’apposito albo e munito di procura speciale, nel caso in cui la cancellazione sia stata disposta con provvedimento esecutivo e non vi sia stata sospensione su istanza dell’interessato.

Cassazione Civile, sentenza del 20-11-1982, n. 06253, sez. U- Pres. MARCHETTI D- Rel. LO SURDO G- P.M. FABI B (CONF).

Costituzionalmente inammissibile il ricorso al CNF proposto in proprio dal praticante avvocato. In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la norma generale dell’art. 86 cod. proc. civ. (secondo la quale la parte stessa, se in possesso dei requisiti necessari per esercitare l’ufficio di difensore presso il giudice adito, può stare in giudizio personalmente, senza il ministero di altro difensore) va correlata con le norme speciali previste dall’ordinamento forense e, in particolare, con gli artt. 1, 7 e 33 del regio decreto – legge 27 novembre 1933, n. 1578 e con l’art. 60 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, di talché non è consentito a chiunque svolgere difese ed assumere patrocinio davanti al Consiglio nazionale forense, bensì soltanto ai soggetti cui la legge professionale attribuisce il relativo potere in relazione alle qualità personali che abbiano giustificato in precedenza l’iscrizione nell’albo, soltanto eccezionalmente il ricorso al CNF essendo consentito al professionista interessato non iscritto all’albo speciale, a condizione, tuttavia, che egli sia iscritto nell’albo ordinario, con (eventuale) assistenza di un avvocato iscritto nell’albo speciale. Ne consegue che è inammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense sottoscritto dal solo interessato, praticante avvocato e non avvocato; né ciò determina alcun “vulnus” agli artt. 3 e 24 della Costituzione, stante la diversità di posizioni e di disciplina giuridica tra avvocato e praticante, giustificata dalla diversità dei rispettivi titoli professionali e dal percorso per accedervi, ed atteso che l’esigenza di una difesa tecnica, affidata a soggetto in possesso della qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, risponde allo scopo di assicurare un più efficace esercizio del diritto di difesa.

Cassazione Civile, sentenza del 12-03-2003, n. 03598, sez. U- Pres. Corona R- Rel. Criscuolo

A- P.M. Iannelli D (conf.)

NOTA:

In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Morlino), sentenza del 27 febbraio 2013, n. 23; Cassazione Civile, sez. Unite, 7 novembre 2011, n. 23022.

Sul fatto che l'impugnazione e la relativa discussione della causa (al CNF e in Cassazione) possa essere proposta in proprio anche da avvocato non cassazionista purché iscritto all'albo avvocati (e purché non sia sospeso): Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Gazzara), sentenza del 28 dicembre 1992, n. 120; Cassazione Civile, sez. Unite, 18-11-2010, n. 23288; Cassazione Civile, sentenza del 13 febbraio 2008, n. 3396; Cassazione Civile, sentenza del 05 maggio 2003, n. 06765; Cassazione Civile, sentenza del 03-08-2000, n. 00528, sez. U- Pres. Grossi M- Rel. Roselli F- P.M. Iannelli D (conf.); Cassazione Civile, sentenza del 20 ottobre 1995, n. 10940; Cassazione Civile, sentenza del 28 dicembre 1994, n. 11227; Cassazione Civile, sentenza del 03 maggio 1993, n. 5092; Cassazione Civile, sentenza del 09 ottobre 1990, n. 09913.

Contra, seppur specificamente riferita al solo ricorso per Cassazione, l'ormai risalente pronuncia di Cassazione Civile, SSUU, sentenza del 14 maggio 1987, n. 4448 (Pres. ZUCCONI GALLI FONSECA – Rel. VERCELLONE), secondo cui “Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del consiglio nazionale forense, in quanto soggetto alle ordinarie regole del giudizio di legittimità, non può essere proposto personalmente dall'interessato, ove non iscritto all'apposito albo degli avvocati abilitati al patrocinio davanti alla suprema corte”.

Il principio dell'invariabilità del collegio giudicante non è applicabile ai procedimenti dinanzi ai COA .

Il principio dell'invariabilità del collegio giudicante, sancito dall'art. 473 cod. proc. civ., è applicabile, in base al richiamo dell'art. 63, terzo comma, R.D. n. 37 del 1934, solo nel procedimento giurisdizionale dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (organo giurisdizionale) e non può essere esteso, in mancanza di specifica norma, nel procedimento amministrativo, dinanzi al Consiglio dell'Ordine, per l'applicazione delle sanzioni disciplinari degli avvocati, considerate la natura amministrativa (non giurisdizionale) del Consiglio dell'Ordine, nonché la funzione amministrativa dell'attività svolta e del provvedimento adottato. E', invece, indispensabile che il requisito del “quorum” prescritto per la validità delle deliberazioni dall'art. 43 del citato R.D. n. 37 del 1934 e successive modificazioni (art. 16 D.LGS. Lgt. n. 382 del 1944) sia rispettato, ancorché tale “quorum” sia costituito in concreto con la partecipazione, alla fase deliberativa, di alcuni soltanto dei componenti che abbiano partecipato all'audizione dell'interessato (nella specie, la Corte di cassazione ha cassato con rinvio una sentenza del CNF che aveva annullato la decisione del Consiglio dell'Ordine, applicativa di una sanzione disciplinare ad un avvocato, censurata perché adottata in violazione del principio dell'immutabilità del collegio giudicante, nonostante che del Collegio avesse fatto parte, sempre, in tutte le fasi del procedimento, un numero di consiglieri rispettoso del “quorum” stabilito dalla legge).

Cassazione Civile, sentenza del 10-12-2002, n. 17548, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Elefante A- P.M. Palmieri R (conf.)